



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1004

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Individuazione delle Autorità provinciali competenti in materia di sicurezza chimica (REACH, CLP, BPR e cosmetici)

Il giorno **11 Luglio 2025** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nella materia della sicurezza chimica, i controlli ufficiali rivestono una fondamentale importanza al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione a sostanze chimiche.

La sicurezza chimica riguarda molteplici settori, che sono principalmente riconducibili a:

- le sostanze chimiche, la cui disciplina relativa alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, comunemente indicato con la sigla 'REACH', mentre le misure sanzionatorie sono previste dal D. Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 e ss.mm.;
- il confezionamento dei prodotti chimici, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, comunemente indicato con la sigla 'CLP' - *Classification, Labelling, and Packaging of Chemicals*, le cui violazioni sono definite nel D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 e ss.mm.;
- i biocidi, la cui disciplina di riferimento è il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, comunemente indicato con la sigla 'BPR' - *Biocidal product Regulation*, nonché il D. Lgs. 2 novembre 2021, n. 179 e ss.mm. che prevede le relative sanzioni;
- i cosmetici, disciplinati con Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, c.d. 'Regolamento cosmetici', le cui sanzioni sono previste dal D. Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 e ss.mm..

Tale quadro normativo è finalizzato a promuovere l'innovazione, la sicurezza e la sostenibilità nell'uso delle sostanze chimiche.

Con riferimento ai controlli nell'ambito dei Regolamenti REACH e CLP, l'Autorità competente nazionale è il Ministero della Salute (art. 5 della legge n. 46 del 6 aprile 2007). A livello locale, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 2009 (sub n. Rep. 181/95R del 29 ottobre 2009) prevede che gli enti locali territoriali individuino l'Autorità per i controlli e le articolazioni organizzative territoriali competenti a effettuare i medesimi.

In tale contesto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 848 del 16 aprile 2010 aveva individuato nella Direzione Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'Autorità responsabile del coordinamento degli adempimenti previsti dal Regolamento REACH. Con successiva deliberazione n. 2395 del 18 dicembre 2015, era stato recepito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 2015 (sub n. Rep. 88/CSR di data 7 maggio 2015) concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale.

Con riferimento ai biocidi e ai cosmetici, in attuazione rispettivamente dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 2017 (sub n. Rep. 213/CSR del 6 dicembre 2017) e del decreto 27 settembre 2018 del Ministero della salute, la deliberazione della Giunta provinciale n. 557 del 22 aprile 2024 aveva individuato nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'Autorità provinciale competente per i controlli nelle suddette materie. Quali autorità competenti a effettuare i controlli sono state individuate l'Unità Operativa igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Posto che i settori richiamati costituiscono sostanzialmente un'unica organica materia riconducibile alla sicurezza chimica, la presente deliberazione ha la finalità di individuare in maniera organica e coerente un'unica Autorità competente a livello provinciale per i controlli sui Regolamenti REACH, CLP, BPR e cosmetici, e le articolazioni organizzative territoriali competenti a effettuare tali controlli, aggiornando le deliberazioni richiamate.

Al fine di mantenere omogenea la programmazione in tutti i settori rientranti in detta materia, si propone di individuare nella struttura del Dipartimento competente in materia di salute della Provincia autonoma di Trento l'Autorità provinciale competente per la programmazione annuale e pluriennale dei controlli (da ora Autorità provinciale competente per la programmazione), nel

rispetto dei corrispondenti piani nazionali del Ministero della Salute recepiti, nonché alle comunicazioni e alla rendicontazione all'Autorità competente Nazionale. I piani di controllo sono elaborati con il supporto tecnico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Nell'esercizio delle funzioni di competenza della Giunta provinciale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, si propone di individuare il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari quale Autorità provinciale competente per i controlli e la vigilanza sui Regolamenti REACH, CLP, BPR e cosmetici (da ora 'Autorità provinciale competente per i controlli'), con compiti di coordinamento tra le articolazioni organizzative territoriali e nazionali, e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dai Decreti Legislativi nn. 133/2009, 186/2011, 179/2021 e 204/2015 e ss.mm.

Si propone di designare quali articolazioni organizzative territoriali per lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dai Regolamenti REACH, CLP, BPR e cosmetici l'Unità Operativa igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, cui spetta l'individuazione, al loro interno e mediante proprio atto, del personale dedicato allo svolgimento di tale attività. Tali strutture individuano gli esperti e i loro sostituti che partecipano per conto dell'amministrazione provinciale ai gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale, incluso il «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome» istituito dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 2009 e coordinano le attività di formazione del personale che svolge i controlli ufficiali tenendo conto delle priorità individuate dal «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome». Si propone infine, di prevedere che, sino all'adozione dei nuovi provvedimenti anzidetti, le nomine attuali, effettuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 115 del 27 gennaio 2017, continuino a trovare validità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la normativa e gli Accordi Stato-Regioni citati in premessa;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 848 del 16 aprile 2010, n. 2395 del 18 dicembre 2015, n. 115 del 27 gennaio 2017 e n. 557 del 22 aprile 2024;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di individuare nella struttura del Dipartimento competente in materia di salute della Provincia autonoma di Trento, l'Autorità provinciale competente per la programmazione e la rendicontazione per i controlli sui Regolamenti REACH, CLP, BPR e cosmetici;
2. di individuare il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari come Autorità provinciale competente per i controlli sui Regolamenti REACH, CLP, BPR e cosmetici, demandandole le funzioni sanzionatorie previste dalla normativa richiamata in premessa;
3. di individuare quali articolazioni organizzative territoriali per i controlli sui Regolamenti REACH, CLP, BPR e cosmetici l'Unità Operativa igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

4. di demandare alle suddette articolazioni organizzative territoriali l'individuazione, con proprio atto, degli esperti che partecipano per conto dell'amministrazione provinciale ai gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale, incluso il «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome» istituito dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 2009 e coordinano le attività di formazione del personale che svolge i controlli ufficiali tenendo conto delle priorità individuate dal «Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome». Sino a tale momento rimarranno valide le nomine effettuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 115 del 27 gennaio 2017;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Provincia;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale;
7. di comunicare il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
8. di notificare il presente atto all'Autorità nazionale competente.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).